

**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 23 febbraio 2006.

**Publicità dei dispositivi medici.****IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, il quale stabilisce che è vietata la pubblicità dei dispositivi medici che «secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario»;

Visto l'art. 21, comma 2, dello stesso decreto legislativo, che assoggetta la pubblicità dei dispositivi medici diversi da quelli disciplinati dal comma 1 «ad autorizzazione del Ministero della sanità»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha istituito il Ministero della salute, attribuendogli le funzioni già esercitate della sanità;

Ritenuto di dare attuazione al disposto del comma 1 dell'art. 21 sopra citato fornendo al contempo indicazioni dirette a chiarire alle aziende interessate gli orientamenti ministeriali in ordine all'applicazione della previsione contenuta nel comma 2 dello stesso articolo;

Sentita la commissione di esperti per la pubblicità sanitaria, nelle sedute del 24 ottobre e del 14 novembre 2005;

Decreta:

**Art. 1.**

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, le tipologie di dispositivi medici che non possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico sono così individuate:

*a)* i dispositivi su misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

*b)* i dispositivi medici appartenenti a una categoria o tipologia di prodotti la cui vendita al pubblico sia subordinata alla prescrizione di un medico da norme di legge o di regolamento o da un provvedimento del Ministero della salute;

*c)* i dispositivi medici appartenenti a una categoria o tipologia di prodotti per il cui impiego sia prevista come obbligatoria, da norme di legge o di regolamento o da un provvedimento del Ministero della salute, l'assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario;

*d)* i dispositivi medici che, secondo la destinazione d'uso prevista dal fabbricante, debbano essere prescritti o scelti da un medico o debbano essere utilizzati con l'assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1 i dispositivi che, pur essendo acquistati dal paziente su indicazione o certificazione del medico o di altro operatore sanitario, lasciano impregiudicata la possibilità per il paziente di operare una scelta fra più opzioni. Il precedente periodo si applica a condizione che l'oggetto del messaggio pubblicitario attenga esclusivamente agli aspetti rimessi alla libera determinazione del paziente.

**Art. 2.**

1. L'autorizzazione di messaggi pubblicitari di un dispositivo medico può essere rifiutata se, a giudizio della commissione di esperti richiamata dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, il dispositivo medico debba essere prescritto o scelto da un medico o da un altro professionista sanitario o essere utilizzato con l'assistenza di una di queste figure professionali.

**Art. 3.**

1. Non è sottoposta ad autorizzazione sanitaria ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1997, la pubblicità di accessori di dispositivi, come le montature per occhiali, la cui scelta da parte del consumatore tiene conto di apprezzamenti di ordine estetico o di altre considerazioni di rilevanza non sanitaria, a condizione che il messaggio pubblicitario non faccia riferimento a proprietà sanitarie del prodotto.

2. Parimenti, non è sottoposta ad autorizzazione sanitaria la pubblicità istituzionale che richiama la denominazione o il campo di attività di un'azienda produttrice o distributrice di dispositivi medici, a condizione che non vanti specifiche proprietà di tali dispositivi, richiamati singolarmente o nel loro complesso.

3. Non ricadono nell'ambito della disciplina della pubblicità sanitaria forme di promozione di dispositivi realizzata attraverso la messa in vendita di confezioni multiple al prezzo della confezione unitaria o mediante modalità similari, fermo restando, anche in tali casi, il divieto di diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre a far riferimento alle modalità di promozione, si riferiscano a proprietà e caratteristiche del dispositivo medico.

## Art. 4.

1. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

*Il Ministro:* STORAGE

*Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e  
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 283*

06A03894

DECRETO 27 febbraio 2006.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bestavashvili Liana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bestavashvili Liana, cittadina georgiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Georgia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella

riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Bestavashvili Liana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 29 luglio 1996 dall'Università Statale di Medicina di Tbilisi (Georgia) alla sig.ra Bestavashvili Liana, nata a Tbilisi (Georgia) il 14 aprile 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Bestavashvili Liana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2006

*Il direttore generale:* LEONARDI

06A03815